

STATUTO

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita l'associazione di volontariato, denominata: "AVERIKO - Onlus", ai sensi e agli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e in conformità al dettato della Legge 266/91. L'associazione assume la forma giuridica di organizzazione di volontariato che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

2. L'organizzazione ha sede in Via Bosco Piccolo n. 39 nel comune di Mira (VE)

3. L'associazione ha durata illimitata e non ha finalità di lucro.

Art. 2 - Statuto e regolamento

1. L'organizzazione di volontariato "AVERIKO" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi e per gli effetti della legge n. 266 del 1991, della Legge Regionale 40/1993 e successive modificazioni, della legge 460/97, delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il presente statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.

3. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

4. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri del codice civile.

5. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina in armonia con lo statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività.

TITOLO II: Scopi e finalità dell'organizzazione

Art. 3 - Settori operativi

1. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e ha per scopi:

- Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di singoli individui e comunità urbane e rurali residenti nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), promovendo progetti di solidarietà sociale, ideati con *partners* locali quali singole persone, enti e strutture pubbliche e associazioni, e mirati alla risoluzione di problematiche sociali e sanitarie specifiche.
- Eventi e attività di beneficenza per sostenere e promuovere le attività svolte dall'associazione nei PVS e in Italia, con finalità di solidarietà sociale.

- Formazione di operatori residenti nei PVS, realizzando attività di tirocinio e/o perfezionamento presso strutture specialistiche italiane e favorendo l'intervento *in loco* di specialisti di settore; informazione e formazione degli aderenti su problematiche attuali, mediante incontri e seminari.
- Promozione, con finalità di solidarietà sociale, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, sia in Italia sia nei PVS, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo sette del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22, secondo i principi di sostenibilità ambientale e sociale e rispettando la cultura e i diritti della popolazione residente.
- Promozione, tutela e sostegno alla diffusione della cultura locale, sia italiana sia dei PVS, promovendo solidarietà sociale nei confronti di persone bisognose, finalizzando tali attività alla ricerca di un dialogo interculturale, nel rispetto delle identità culturali.

2. L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni.

3. L'associazione svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle a esse direttamente connesse.

Titolo III: Gli aderenti

Art. 4 - Ammissione

1. Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che decidono di aderirne volontariamente, rispettando e condividendo gli scopi, le modalità e i principi, stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti interni.

2. L'adesione all'organizzazione è deliberata, per domanda del richiedente, dal consiglio direttivo.

3. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote annuali sono intrasferibili.

Art. 5 – Diritti degli aderenti

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione, il presidente dell'organizzazione e il consiglio direttivo.

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 6 – Doveri degli aderenti

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e responsabile, senza fini di lucro. Essi devono portare a termine tutte le mansioni assegnate, rispettare e applicare tutte le decisioni prese dall'Assemblea.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rispetto dei principi definiti nel regolamento.
3. La qualifica di socio comporta il versamento della quota annuale, stabilita dall'assemblea.

Art. 7 - Esclusione

1. L'esclusione dell'aderente per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal consiglio direttivo. Gli aderenti recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione
2. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona.
4. Gli aderenti che non versano la propria quota annuale per due volte consecutive sono considerati *ipso facto* come esclusi.

TITOLO IV: L'organizzazione

Art. 8 – Gli Organi

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il consiglio direttivo e il presidente.

Art. 9 – L'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è presieduta dal presidente.
2. L'assemblea si riunisce su convocazione dal Consiglio direttivo che avviene mediante avviso scritto. L'avviso di convocazione specifica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, l'ora della riunione in prima e seconda convocazione.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza assoluta degli aderenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti o rappresentati.
4. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di

esecuzione del presente statuto.

5. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, con voto palese. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei componenti.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione e ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

1. Il consiglio è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Tali membri sono il presidente dell'associazione, il vice-presidente, il segretario, il vice-segretario e il contabile. E' validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti.

2. I membri del consiglio sono eletti dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili. Il consiglio può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei due terzi.

3. Il consiglio svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato. A esso spettano inoltre i poteri di ordinaria amministrazione, con obbligo di notifica all'Assemblea con comunicazione mensile. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 11 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti ed è inoltre il presidente del consiglio direttivo.

2. Esso dura in carica due anni e può essere rieleggibile. L'assemblea, con la maggioranza assoluta degli aderenti può revocare il presidente. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

3. Il presidente ha il compito di rappresentare l'organizzazione di volontariato; presiedere l'assemblea, il consiglio direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori; compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione; rappresentare l'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali; sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

Art. 12 – Il Segretario

1. Il segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli aderenti, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del consiglio direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli aderenti che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art. 13 – Il Contabile

1. Il contabile custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Titolo V – Le risorse economiche

Art. 14 - Indicazione delle risorse

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti;
- g) rimborsi;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- j) ogni altro tipo di entrate definite dal regolamento interno.

Art. 15 - I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione, e sono a essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari in caso di scioglimento dell'associazione.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 - Contributi

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita annualmente dall'assemblea.

Art. 17 - Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che ne valuta la coerenza con le finalità statutarie e i principi descritti dal regolamento del presente statuto e ne delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 18 - Rimborsi

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea.

2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 19 - Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione .

3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 20 - Devoluzione dei beni

1. L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,

scegliranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (14) operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Titolo VI – Il bilancio

Art 21 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio delle organizzazioni di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Esso è elaborato da un delegato dal presidente tra gli aderenti e contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Esso è elaborato da un delegato dal presidente tra gli aderenti e contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
4. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal consiglio direttivo, limitatamente alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.
5. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, sono approvati dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 31 dicembre. Essi sono depositati presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e possono essere consultato da ogni aderente.
6. Eventuali avanzi di bilancio non possono essere ripartiti tra gli aderenti, ma dovranno essere riversati ai fini dell'Associazione stessa.

Titolo VII – Le convenzioni

Art. 22 – Le convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
2. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.
3. L'assemblea delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 23 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti.
2. L'organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare

dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

3. I dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX - LA RESPONSABILITA'

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 - Assicurazione dell'organizzazione

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Titolo X - RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 26 - Rapporti con enti e soggetti privati

1. L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

2. Quando tali soggetti sono organizzazioni e/o associazioni che prevedono finalità statutarie e modalità operative consone alle finalità del presente statuto e al suo regolamento esecutivo, l'assemblea può deliberare che la collaborazione con tale soggetto sia sinergica e di sostegno nei confronti delle attività ideate e promosse sul territorio di competenza.

Art. 27 - Rapporti con enti e soggetti pubblici

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.